

AZIENDA PUBBLICA SERVIZI ALLA PERSONA "SAN GIOVANNI"
MEZZOLOMBARDO (TN)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Prot. pubblicazione N°

di data

Verbale di Deliberazione n° 56 del giorno 17.12.2024

Oggetto: Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100 — Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute – anno 2023 – immediatamente eseguibile

Il giorno 17.12.2024, in seguito a convocazione disposta con avviso ai Consiglieri, nella sede dell'Ente si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Pubblica Servizi alla Persona "San Giovanni"

	Presente	Assente giustificato	Assente non giustificato	Luogo
Monica Tomezzoli - Presidente	X			Sede
Guido Devigili - Vicepresidente	X			Sede
Matteo Rivi	X			Sede
Liliana Weber	X			Sede
Michela Zeni	X			Sede

Annotazioni

Inviato alla Provincia di Trento
Ufficio

con lettera
prot.
di data

Con il supporto, in veste di Segretario, del Direttore Dott. Dennis Tava

Verificato il numero legale degli intervenuti, la Presidente dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto.

Oggetto: Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100 — Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute – anno 2023 – immediatamente eseguibile

La Presidente relaziona sull'argomento:

il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della legge 7 agosto 2015 n. 124, costituisce il Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo") - nonché quanto disposto – ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento locale alla normativa suddetta – dall'art. 7 L.P. 29 dicembre 2016, n. 19 – prevede che le amministrazioni sono tenute ad adottare annualmente un provvedimento sull'assetto complessivo delle società di cui detengono partecipazioni, dirette o indirette (ai sensi dell'art. 20 co. 1 d. lgs. 175/2016);

con circolare 41/2024, l'UIPA ha inviato istruzioni in merito alla modalità di compilazione dei dati relativi alla partecipazione delle APSP in UIPA stessa e nella partecipata di UIPA (QU.BE. Srl), secondo i nuovi modelli ministeriali;

la ricognizione deve prevedere le motivazioni per la dismissione o il mantenimento delle partecipazioni pubbliche;

ricorda che l'unica partecipazione diretta detenuta dal nostro Ente è quella in UIPA (società cooperativa di sistema delle APSP Trentine), che è necessario mantenere per le attività istituzionali; Tutto ciò premesso

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Sentita la relazione del relatore;

Atteso che le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona possono mantenere partecipazioni in società per determinati motivi (si rimanda all'articolo 4 del T.U.S.P.);

Ricordato che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Mezzolombardo e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni sociali a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui l'Ente non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, co. 1, Testo Unico.;

Richiamate le deliberazioni consiliari n° 59 del 28/09/2017 e n° 67 del 25/10/2017, qui integralmente richiamate condividendo le motivazioni, con cui è stata effettuata la ricognizione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 per l'anno 2016, come stabilito dall'art. 7 co. 10 della L.P. n. 19/2016;

Verificata la necessità di effettuare la revisione ordinaria delle partecipazioni alla data del 31 dicembre 2023;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nelle tabelle allegate, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, direttamente o indirettamente;

Visto che le partecipazioni da razionalizzare o alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

Considerato che UIPA Soc.Cooperativa ha per oggetto la prestazione di ogni forma di assistenza agli Enti soci, con riguardo al settore contrattuale, amministrativo, contabile, legale, fiscale, sindacale, economico e tecnico-organizzativo, anche nell'ambito della formazione;

Considerata l'importanza che rivestono i servizi strumentali forniti da UIPA per il funzionamento e lo svolgimento delle attività dell'Ente, tanto che gli stessi possono pacificamente rientrare fra le attività strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali della nostra Azienda Pubblica per i Servizi alla Persona, permettendo anche la riduzione di costi operativi;

Considerato che UIPA ha come scopo anche quello di coordinare l'attività dei soci e di migliorarne l'organizzazione, nello spirito della mutualità cooperativa, al fine di consentire un risparmio di spesa nei settori di interesse comune, e ciò anche per attuare una sempre migliore rispondenza dell'attività dei Soci ai propri fini istituzionali;

Considerato che la funzione istituzionale di UIPA quale associazione rappresentativa delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona della Provincia Autonoma di Trento e quale soggetto deputato alla rappresentanza negoziale presso l'Agenzia Provinciale per la Rappresentanza Negoziale (APRAN) è riconosciuta anche dalla L.R. 7/2005 e s.m.i;

Considerato che in talune occasioni è più conveniente e proficuo affidare incarichi di attività e corsi di aggiornamento a tale società alla luce della specificità dell'oggetto sociale della stessa;

Verificato che, in base a quanto sopra, non sussiste ragione per l'alienazione o la razionalizzazione di alcuna partecipazione detenuta da questa Amministrazione.

Ritenuto di mantenere la partecipazione ad UIPA S.C., in quanto società partecipata non controllata finalizzata, ai sensi dell'art. 4, co. 2, lett. d), Testo Unico, allo "*svolgimento di attività di autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento*";

Considerato che data l'esigua partecipazione detenuta si ritiene che l'A.P.S.P. non sia nelle condizioni tali da poter imporre misure volte ad una riduzione dei costi di funzionamento;

Atteso che la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società controllate dall'A.P.S.P., ai sensi dell'art. 20, co. 2, lett. c), T.U. e non vi sono necessità di aggregazione con altre società che svolgono tali attività;

Visto che tramite la partecipazione diretta in UIPA, l'Ente ha anche una partecipazione indiretta in QU.BE. Srl e che il nostro Ente non ha potere di imporre la dismissione;

Considerato che l'atto deve essere adottato entro il 31 dicembre dell'anno in corso per la comunicazione dei dati;

Accertata l'urgenza di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento al fine di consentire il rispetto dei tempi previsti dalla normativa in materia;

Accertata la competenza del Consiglio di Amministrazione ad assumere il presente provvedimento;

Visto lo Statuto dell'APSP "San Giovanni", attualmente in vigore;

Visti i Regolamenti Aziendali di Organizzazione, attualmente in vigore;

Vista la L.R. n. 7/2005 e i Regolamenti Regionali attuativi della stessa (Riordino delle IPAB D.P.Reg. 13.04.2006 n 3/L, Contabilità delle A.P.S.P D.P.Reg. 13.04.2006 n 4/L. e Organizzazione Generale delle A.P.S.P. D.P.Reg. 17.10.2006 n 12/L) e ss.mm.ii., attualmente in vigore;

Acquisiti i pareri tecnico-amministrativo e contabile positivi del Direttore ai sensi dell'art. 9 c. 4 della L.R. 7/2005;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi dai Consiglieri presenti, a voto palese, nelle forme di Legge, dello Statuto dell'Ente e dei regolamenti aziendali;

D E L I B E R A

1. Di approvare la revisione ordinaria di tutte le partecipazioni possedute dall'A.P.S.P. alla data del 31 dicembre 2023, accertandole come da tabelle delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente allegate al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
2. Di mantenere tutte le partecipazioni citate in premessa e riportate negli allegati, ritenuto che le stesse perseguano al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica in relazione alle attività istituzionali relative al mandato dell'Ente, e che pertanto non sussiste ragione per l'alienazione o la razionalizzazione di alcuna partecipazione diretta detenuta da questa Amministrazione;
3. Di dare atto che l'esito della ricognizione di cui al presente provvedimento va inviato alla struttura ministeriale ex art. 15 D. Lgs. n. 175/2016, attraverso l'applicativo "Partecipazioni" e secondo le indicazioni contenute nelle Linee guida, ove necessario;
4. Di dare atto che l'esito della ricognizione di cui al presente provvedimento va inviato alla competente Sezione di controllo della Corte dei Conti, ove necessario;
5. Di prendere atto che il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto dell'art. 19 della L.R. n. 7/2005 e dell'art. 13 della L.P. n. 15/2012, non è soggetto a controllo preventivo di legittimità;
6. Di dichiarare, per le motivazioni espresse in premessa, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 20 c. 5 della L.R. 7/2005, in considerazione dell'urgenza, approvando in separata votazione ad unanimità tale dichiarazione;
7. Di pubblicare all'albo informatico dell'A.P.S.P. il presente provvedimento per 10 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 20 della L.R. 21 settembre 2005 n. 7 nel rispetto della L.R. 31 luglio 1993 n. 13 e della normativa privacy;
8. Di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del DPR 24.11.1971 nr. 1199 entro 120 gg. oppure giurisdizionale avanti il T.R.G.A. di Trento ex art. 2 lett. B) della Legge 06.12.1971 nr. 1034 entro 60 giorni da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

Allegati: 2

letto, approvato e sottoscritto

I MEMBRI DEL CdA

Monica Tomezzoli - Presidente

Guido Devigili - Vicepresidente

Matteo Rivi

Liliana Weber

Michela Zeni



IL DIRETTORE
Dott. Dennis Tava

Vista la presente Deliberazione del Consiglio di Amministrazione, si esprimono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 4 della L.R. 21 settembre 2005, n. 7, pareri POSITIVI in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile, senza osservazioni.

IL DIRETTORE
Dott. Dennis Tava

Relazione di pubblicazione:

Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito internet istituzionale (albo informatico) dell'Ente, ai sensi dell'art 20 della L.R. 7/2005 ss.mm.ii, il giorno _____ per rimanervi pubblicato per dieci giorni consecutivi.

IL DIRETTORE
Dott. Dennis Tava